

L'AVVISO RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI E RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI PREVISTA DAL D. LGS. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA.

SEZIONE I - DIRITTI

Il cliente ha diritto:

- di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
- di avere a disposizione e di asportare i Fogli Informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sull'intermediario finanziario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- qualora l'intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tale tecnica, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso e copia dei Fogli Informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un Documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna le parti alla stipula del contratto
- di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti alla scadenza del contratto e, comunque, una volta all'anno mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- di essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;
- di recedere dal rapporto in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse, senza penalità ed alle condizioni precedentemente praticate;
- di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del cliente:

- l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti (1) a pena di nullità;
- l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei Fogli Informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- l'obbligo di consegnare, ai clienti consumatori, prima dell'acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
- l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- l'approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
- la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni ed i prezzi previsti dalla legge (2):

(1) Nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta è soddisfatto quando sono rispettate le condizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo, dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).